



COMUNE DI MICIGLIANO

PROV. DI RIETI

CAP 02010

E-Mail: tecnico.micigliano@libero.it
comune.micigliano.ri@legalmail.it

Tel e Fax n.0746/577893

P.I. e C.F. 00113670574

ORDINANZA N. 6 DEL 26/03/2020

Oggetto : Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga ed integrazione dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 DEL 21/03/2020 emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica .

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, in corso di pubblicazione ;

VISTA la propria Ordinanza n. 5 del 21 marzo 2020 ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 22 marzo 2020, in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale prevede: *“Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 marzo 2020, n. 79, in particolare l'articolo 1, comma 1;

CONSIDERATO che con la citata Ordinanza n.5 del 21 marzo 2020 sono state adottate, sull'intero territorio comunale, delle misure contingibili e urgenti in materia di tutela della salute pubblica al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 25 marzo 2020;

RITENUTO necessario di prorogare i termini di efficacia della predetta Ordinanza n.5 del 21 marzo 2020 ed di integrare la stessa Ordinanza con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, e secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'intero territorio comunale, le seguenti misure contingibili e urgenti in materia di tutela della salute pubblica, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19:

Art. 1

1. E' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
2. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
3. Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza site nel Comune di Micigliano.
4. E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 26 marzo 2020 e sono efficaci fino al 26 aprile 2020.

La notifica della presente alle parti in indirizzo, e la trasmissione:

- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri di Antrodoco;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed al Responsabile dell'Ufficio Tributi;

La presente disposizione viene immediatamente comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di Rieti, ed altresì affissa all'Albo Pretorio del Comune di Micigliano.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Si dispone la pubblicazione all'albo pretorio comunale per giorni 15 da oggi.

COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI
ALBO PRETORIO

Publicizzato all'Albo Pretorio con n. 137 dal 27/03/2020
al 11/04/2020
Micigliano, li 27/03/2020

